



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Protocollo n. _____ del ___ / ___ / _____

Spettabile

Oggetto: **Imposta Soggiorno di Ostuni.**

Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 04 del 02 marzo 2012, ha istituito a decorrere dal 01 aprile 2012 l'imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Ostuni.

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di cinque consecutivi, nelle misure di seguito elencate:

L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 5 stelle;
Villaggi alberghi 5 stelle;
Alberghi 4 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;
Villaggi turistici 4 stelle;
Villaggi alberghi 4 stelle.

L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Villaggi turistici 3 stelle,
Villaggi alberghi 3 stelle;
Alberghi 3 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.

L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 2 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
Villaggi turistici 2 stelle;
Alberghi 1 stella;
Esercizi di affittacamere;
Alloggi agrituristici;

Bed & breakfast;
Campeggi;
Aree attrezzate per la sosta;
Case appartamenti vacanze;
Residenze turistiche e residence;
Case per ferie;
Case religiose per ospitalità;
ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti
elementi ricollegabili a una o più delle precedenti
categorie.

L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre, e dal primo gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Sono state previste le seguenti ipotesi/tipologie di esenzione dal pagamento dell'imposta:

- a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
- b. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due).
- c. Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d. I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente).

L'applicazione della esenzione di cui alle lettere c) e d) è subordinata all'esibizione al gestore di apposita certificazione sanitaria attestante le generalità del malato e/o degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e di ricovero.

Al gestore della struttura ricettiva presso cui è avvenuto il soggiorno, spetta l'onere di provvedere alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ostuni. Tale versamento deve essere eseguito entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese solare con le modalità indicate nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 02.03.2012 oltre che nella modulistica approvata ed anche nell'apposita pagina web del sito Internet del Comune di Ostuni (www.comune.ostuni.br.it).

Si ricorda che, in base all'art.7 del regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi al numero telefonico 0831/307352-325 e l'Ufficio Turismo ai numeri telefonici 0831/307212-219 oppure agli indirizzi di posta elettronica tributi@comune.ostuni.br.it oppure turismo@comune.ostuni.br.it.

Si ringrazia per la collaborazione.

L'Assessore alle Finanze e Tributi
Avv. Angela Matarrese

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi
dott. Giovanni Quartulli